



Comune di Ascoli Piceno

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

Comune di Ascoli Piceno
(*Ascoli Piceno*)

La relazione illustrativa

*(sulla scelta del modulo gestorio del servizio sosta pubblica a pagamento /
stalli liberi art. 14, cc. 2, 3, 4, d. lgs. 201/2022)*

SOMMARIO

Indice generale
Prefazione
Informazioni di sintesi

Parte I

CON RIFERIMENTO AL MODULO GESTORIO DEL SERVIZIO DI CUI TRATTASI (ART. 14, CC. 2 E 3, D. LGS. 201/2022)

ASPETTI INTRODUTTIVI E INFORMAZIONI DI SINTESI

1. Il contesto normativo e le indicazioni sulla redazione della relazione illustrativa di cui trattasi fornite dall'ANAC
2. I protagonisti
3. I moduli gestori
4. L'intervento dell'organo di revisione dell'ente locale socio
5. La presente relazione illustrativa
6. L'analisi comparativa tra i diversi moduli gestori
7. L'invio degli atti al portale telematico ANAC come da art. 31, cc. 1 e 2, del d. lgs. 201/2022
8. L'impianto motivazionale in generale ed in particolare alla base della scelta della modalità di gestione del SIEG di cui alla presente relazione illustrativa e (la prima) delibera consigliare prevista dall'art. 14, cc. 2, 3, 4, del d. lgs. 201/2022
 - 8.1. E più esattamente
 - 8.2. Il codice dei contratti pubblici con riferimento alle società *in house* (art. 7 e Allegato I.1)
 - 8.3. L'applicazione dell'art. 10, c. 3, del d.l. 77/2021

Sezione A – CONTESTO GIURIDICO E INDICATORI DI RIFERIMENTO

- A.1. Il contesto giuridico
- A.2. Gli atti e gli indicatori fondamentali
- A.3. La convenienza economica

Sezione B – DESCRIZIONE DEL SIEG

- B.1. Caratteristiche del servizio
 - B.1.1. Il contratto di servizio
 - B.1.2. I fattori distintivi del servizio di cui trattasi ed il rispetto dei criteri minimi ambientali (CAM)
- B.2. L'insussistenza di aiuti di Stato
- B.3. Gli obblighi di servizio pubblico
 - B.3.1. Alcuni tratti distintivi dell'organizzazione della qualità del servizio
 - B.3.2. La qualità come obbligo di servizio (art. 7, del d. lgs. 175/2016)
- B.4. Il prezzo abbordabile
- B.5. (Segue) La sostenibilità finanziaria in capo all'amministrazione

Parte II

CON RIFERIMENTO ALLA SCELTA DEL MODULO GESTORIO IN CORRELAZIONE AD UN SIEG GIA' ISTITUITO E GIA' AFFIDATO IN CONCESSIONE A TERZI

Sezione C – IN PROIEZIONE/SOSTA PUBBLICA A PAGAMENTO/STALLI LIBERI/SCELTA DEL MODULO GESTORIO

- C.1. Specificazione della modalità di gestione in esame, sosta pubblica a pagamento, stalli liberi
- C.2. Il presidio del rischio d'impresa

Sezione D – MOTIVAZIONE ECONOMICA – FINANZIARIA DELLA SCELTA RICORRENDO ALL'ANALISI COMPARATIVA TRA I POSSIBILI MODULI GESTORI

- D.1. Risultati attesi
- D.2. In una logica di *benchmark*
- D.3. (Ancora) Sulla qualità della prestazione riferita al servizio erogato in una *vis* utenzacentrica
- D.4. (Segue) Comparazione con opzioni gestorie alternative
- D.5. Osservazioni generali

- D.5.1. L'analisi comparativa tra i possibili moduli gestori
- D.5.2. L'approccio S.W.O.T. in dialogo con l'art. 7, del d. lgs. 36/2023
- D.6. I vantaggi per la collettività (art. 7, del d. lgs. 36/2023)
- D.7. Concludendo sulla convenienza economica nell'ottica dell'ente locale
- D.8. La celerità dell'affidamento

PREFAZIONE

Il comune di Ascoli Piceno (AP), c.f. 00229010442, ha avviato (con la delibera di giunta comunale n. 221 del 02/07/2026) la procedura amministrativa unitaria complessa prevista dai dd. Igss. 267/2000 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*), 175/2016 (*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*), 201/2022 (*Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*), del d. lgs. 36/2023 (*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*) e dell'art. 10 (*Misure per accelerare la realizzazione degli investimenti pubblici*), c. 3, del d.l. 77/2021 (*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*), per la scelta del modulo gestorio (ed il successivo affidamento del servizio d'interesse economico generale (SIEG) non a rete di cui alla sosta pubblica a pagamento (come nel seguito meglio specificato), con riferimento agli stalli liberi (rispetto a quelli affidati all'attuale concessionario terzo).

Quest'ultimo gestisce n. 760 parcheggi in struttura "Ex Gil" e "Porta Torricella" (27,7%) e n. 1981 parcheggi a raso (72,3%) per un totale di n. 2741 stalli.

I cit. stalli liberi interessano e sommano per:

- 1) gestione stalli liberi nel parcheggio di San Pietro in Castello - sosta breve;
- 2) gestione stalli nel parcheggio da realizzarsi nel quartiere di Porta Maggiore - sosta breve (incrocio tra via 3 Ottobre e via A. De Dominicis);
- 3) gestione stalli per sosta *camper* in area attrezzata già esistente ed ubicata in via Costantino Rozzi;
- 4) gestione stalli per sosta *camper* in area attrezzata da realizzare in località Pianoro di San Marco;
- 5) gestione stalli per sosta autobus turistici in area da attrezzare ubicata in via dell'Aspo.

Il modificato quadro ordinamentale riconducibile alla novella dei citati dd. Igss. 201/2022 (art. 14 recante *Scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale*, c. 3) e 36/2023 (art. 7 recante *Principio di auto-organizzazione amministrativa*, c. 2 e Allegato II, art. 3 (*Definizioni delle procedure e degli strumenti*), c. 1, lett. e) di detto decreto), ne prevede la presente relazione riferita alla scelta del modulo gestorio (ai sensi del citato art. 14, cc. 2, 3, 4, del d. lgs. 201/2022), ivi compreso la riforma (come da l. 177/2024) dell'art. 7 della l. 285/1992 recante *Nuovo codice della strada*.

Noto che la l. 285/1990 (nuovo codice della strada) è stato modificato dalla l. 177/2024.

Noto che Il Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (nel seguito, ANAC) ha dato luogo al proprio comunicato del 27/6/2023 avente come oggetto *Decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 – Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. (GU Serie Generale n. 304 del 30/12/2022): disponibilità dell'applicazione per l'invio degli atti e di schemi tipo per la loro predisposizione*.

Considerato che ANAC ha emesso il documento *Servizi pubblici locali di rilevanza economica. Schema di relazione illustrativa della scelta per la modalità di gestione del servizio pubblico locale* (d. lgs. 201/2022, art. 14, commi 2, 3 e 4; art. 31, commi 1 e 2), a partire dal 18/7/2023 (nel seguito, lo "Schema" o il "modello").

A valere per i servizi d'interesse economico generale, come da art. 1, c. 1, del d. lgs. 201/2022, tra:

- 1) **scelta del modulo gestorio** (in senso stretto: art. 14, cc. 2, 3, 4, del d. lgs. 201/2022);
- 2) **obblighi di trasparenza** (art. 31, cc. 1 e 2, del d. lgs. 201/2022 e dd. Igss. 267/2000 e 33/2013);
- 3) **affidamento del servizio** (art. 17, c. 2, del d. lgs. 201/2022).

Atteso che tale schema di relazione illustrativa prodotto dall'ANAC è stato qui necessariamente assestato sulla base del contesto (tempo e luogo) di cui trattasi, a partire da un servizio d'interesse economico generale (nel seguito, SIEG), locale non a rete, settori ordinari, a domanda individuale discrezionale, a offerta universale.

Servizi pubblici	<p>Si applicano i dd. lgss. 285/1992, 267/2000, 175/2016, 201/2022, 36/2023, nonché l'art. 1, l. 481/1995, in coerenza con il vigente diritto comunitario di cui (<i>in primis</i>) il considerando n. 5 e l'art. 12, della direttiva 2014/24/UE, il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE).</p> <p>In seno all'atto di scelta del modello di gestione verranno delineati gli obblighi di servizio pubblico della sosta pubblica a pagamento, stalli liberi, all'interno della procedura amministrativa unitaria complessa di cui trattasi.</p>
------------------	---

INFORMAZIONI DI SINTESI

Oggetto dell'affidamento	<p>Il servizio pubblico di cui al SIEG cit. nella precedente <i>Prefazione</i>, ha come oggetto: la gestione degli stalli liberi a raso di cui alla sosta pubblica automobilistica e per <i>caravan</i> a pagamento nel territorio del comune di Ascoli Piceno, attività connesse e complementari, attività affini e/o similari, relativi investimenti (progetto, realizzazione, collaudo, rendicontazione e gestione) e coperture.</p> <p>Settori ordinari.</p> <p>Ai sensi dell'art. 10, del d. lgs. 201/2022 trattasi di un SIEG già istituito da parte del comune di Ascoli Piceno per un numero di stalli pari a 2.741 di cui a raso n. 1981 ed in struttura ("Ex Gil" e "Porta Torricella") n. 760 (attualmente gestiti in concessione a terzi).</p>
Importo dell'affidamento	<p>L'importo dell'affidamento per la relativa durata, sarà stimato in sede di offerta da parte del soggetto gestore, anche ai fini dell'applicazione dell'art. 14 del codice dei contratti pubblici, al netto dello sconto e dell'Iva.</p>
Pubblica amministrazione	<p>Comune di Ascoli Piceno (AP), c.f., 00229010442, codice Istat 044007.</p> <p>Trattasi di ente locale ai sensi dell'art. 2, c. 1, lett. a), del d. lgs. 201/2022.</p>
Modalità di affidamento tra caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare	<p>La scelta del modulo gestorio avviene ai sensi degli artt. 14, cc. 1, 2, 3, 4 e 31, cc. 1 e 2, del d. lgs. 201/2022 e relative separate due delibere di consiglio comunale (la prima come da art. 14, cc. 2, 3, 4 riferita alla scelta del modulo gestorio, e la seconda come da art. 17, c. 2, del d. lgs. 201/2022 riferita all'affidamento del servizio), anticipata dall'analisi comparativa e dalla relazione illustrativa tra i vari moduli gestori.</p> <p>Nota la separazione tra il c. 1 ed il c. 2, dell'art. 31, del d. lgs. 201/2022 (vale a dire tra la fase della scelta del modulo gestorio e la conclusione dall'affidamento del servizio).</p> <p>Trattandosi di un servizio pubblico locale della sosta pubblica a pagamento, stalli liberi, con le tariffe a carico dell'utenza del servizio di cui trattasi, è escluso il modulo gestorio dell'appalto a terzi (artt. 14, c. 1, lett. a) e 15, del d. lgs. 201/2022).</p> <p>Il rischio operativo è in capo al soggetto gestore di detto servizio tariffato al pubblico (cfr. Cass. civ., sez. V, sent. 1/7/2026, n. 22544).</p> <p>Siccome l'amministrazione intende concentrarsi sulla propria attività</p>

	<p>istituzionale (funzioni e servizi amministrativi) e siccome la stessa non intende ricorrere al modulo gestorio dell'azienda speciale concessionaria del servizio (noto che nelle aziende speciali semplici l'assemblea dei soci è sostituita dal consiglio comunale, e che dette aziende rientrano nel novero degli enti pubblici – nella fattispecie – economici, dotati di personalità giuridica pubblica ai sensi dell'art. 114, del d. lgs. 267/2000), sono qui esclusi i moduli gestori in economia ed in azienda speciale semplice concessionaria del servizio (art. 14, c. 1, lett. d), del d. lgs. 201/2022).</p> <p>Resta fermo il <i>favor</i> della società <i>in house</i> rispetto alle società miste ai sensi dell'art. 16, cc. 3 e 3 – bis, del d. lgs. 175/2016, noto i vincoli di ulteriori attività rispetto a quanto previsto nella gara a doppio oggetto (cfr. TAR Lazio, sez. I – <i>quater</i>, sent. n. 7595/2025). Sussiste (tenendo anche conto della celerità dei tempi di affidamento) la motivata preferenza verso il modulo gestorio riferito a società <i>in house</i> già esistente concessionaria del servizio, con oggetto sociale compatibile, ricorrendo al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (nel seguito, OEPV) sulla base del miglior rapporto valoriale “qualità / prezzo” (nel seguito, l'offerta) e relativo sconto iniziale a favore dell'amministrazione.</p> <p>Proseguendo sulle riflessioni riferite alla scelta del modulo gestorio, resta ferma la volontà di questa amministrazione di salvaguardare il valore patrimoniale della partecipazione diretta al capitale sociale di detta società <i>in house</i> esistente (Multiservizi Piceni s.r.l.), quale espressa conseguenza di una scelta consapevole, di tipo concreto, e riscontrabile sulla base di quanto sopra e nel seguito motivato (ricordando che questa amministrazione su tale partecipata unipersonale esercita il controllo analogo, il controllo societario e l'attività di direzione e coordinamento ai sensi degli artt. 2497 e ss., codice civile).</p> <p>Si applica l'art. 7 del nuovo codice della strada e come servizio d'interesse economici generale non a rete, settori ordinari, il d. lgs. 201/2022.</p> <p>Le caratteristiche tecniche del servizio si riferiscono alla geolocalizzazione delle zone dedicate alla sosta pubblica a pagamento stalli liberi e alla diversa destinazione degli stalli offerti (per automobili, <i>camper</i>, ecc.).</p> <p>E' applicato il capitolato d'oneri e relativi allegati.</p> <p>Trattasi di un servizio a domanda individuale discrezionale (altrimenti detto a domanda facoltativa).</p> <p>Si tiene conto (sotto il profilo tecnico) del <i>Piano esecutivo del traffico urbano per il centro storico</i>, nonché della <i>Modifica e ampliamento della zona a traffico limitato nel centro storico con istituzione di ZTL variabili e installazione di varchi elettronici</i>.</p> <p>Si applica (sotto il profilo economico) il <i>Piano tariffario della sosta pubblica a pagamento</i>.</p>
Durata dell'affidamento	<p>Tenendo conto del <i>genus</i> del SIEG e degli investimenti connessi e conseguenti e, quindi, della durata dei processi tecnico economici di ammortamento, la durata dell'affidamento è quella prevista in sede di offerta, in anni di 12 (dodici) mesi cadauno, a decorrere dalla data di stipula del contratto di servizio, trascorsi i 60 giorni previsti dal d. lgs. 201/2022, artt. 17, c. 3.</p>
Territorio e popolazione interessata	<p>Il comune di Ascoli Piceno (Provincia Ascoli Piceno, regione</p>

dal servizio da affidare	<p>Marche, Centro Italia) rispetta il razionale impiego delle risorse pubbliche, in assenza di compensazioni, sovracompensozioni o aiuti di Stato alle imprese (artt. 106 – 108, del Trattamento sul funzionamento dell'Unione europea).</p> <p>Geolocalizzato a 154 metri in media sul livello del mare, con una superficie di 158 kmq, quale città d'arte, del travertino ascolano, ad elevati flussi turistici, con una popolazione residente all' 1/1/2026 di n. 45.193 abitanti e con una densità demografica di 284 abitanti/kmq (fonte ISTAT).</p> <p>Con un rapporto tra la densità abitativa per chilometro quadro rispetto a quella nazionale di 1,4/1.</p>
Il contratto di servizio	<p>In una <i>vis</i> utenzacentrica, il Titolo V (<i>Regolazione del rapporto di pubblico servizio, vigilanza e tutela dell'utenza</i>), all'art. 24 (<i>Contratto di servizio</i>) del d. lgs. 201/2022 i cui cc. 1 e 5, recitano:</p> <p>«1] I rapporti tra gli enti affidanti e i soggetti affidatari del servizio pubblico, nonché quelli tra gli enti affidanti e le società di gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali essenziali, sono regolati da un contratto di servizio che, nei casi di ricorso a procedure a evidenza pubblica, è redatto sulla base dello schema allegato alla documentazione di gara. [...] 5] Al contratto di servizio sono allegati il programma degli investimenti, il piano economico-finanziario e, per i servizi di cui al comma 4, il programma di esercizio».</p> <p>Il tutto (qui in senso stretto) come da determine dirigenziali del responsabile del procedimento (RdP); da delibere comunali; dai verbali dell'organo di revisione comunale e dell'organo speciale di controllo analogo, da delibere consiliari.</p>
Gli investimenti infrastrutturali	<p>L'offerente presenta il piano degli investimenti strutturali con riferimento alla gestione della sosta pubblica a pagamento e relative fonti di copertura.</p> <p>Detto piano esporrà gli investimenti suddivisi: 1) nelle sottoclassi di BI e BII dell'attivo di stato patrimoniale art. 2424, codice civile; 2) come da art. 21, d. lgs. 201/2022 formulando l'offerente l'ipotesi di classificazione ivi prevista; 3) tra investimenti tecnologici e investimenti come sopra precisati funzionali all'aumento della qualità percepita da parte dell'utenza; 4) tenendo conto, nell'ipotesi di scadenza anticipata del contratto di servizio, delle previsioni degli artt. 19 e 23, del d. lgs. 201/2022.</p> <p>La durata dell'affidamento del servizio della sosta pubblica a pagamento, stalli liberi, consentirà al soggetto gestore il recupero di detto capitale investito attraverso i processi di ammortamento (classe B10 del conto economico art. 2425, codice civile).</p> <p>L'ammontare degli investimenti non pregiudicherà (esaurita la fase di <i>start up</i> pari a 3 anni di 12 mesi cadauno dalla stipula del contratto di servizio) il corretto perseguimento dell'equilibrio economico finanziario.</p> <p>Si applicano gli artt. 22 e 24, c. 2, del d. lgs. 201/2022.</p> <p>Il piano degli investimenti è allegato al contratto di servizio con i relativi cespiti attratti agli obblighi assicurativi come da cit. contratto.</p>
I costi per l'utenza	<p>Come da piano tariffario della sosta pubblica a pagamento (cfr. la delibera di consiglio comunale n. 82, del 2/12/2021) del comune di Ascoli Piceno i costi sostenuti dall'utenza coincidono con quelli correlati alla domanda individuale discrezionale del servizio.</p>

	In tal senso si applicano (per l'utenza cit.) le disposizioni dell'art. 24, c. 4, con un particolare <i>focus</i> sulla lett. a), in dialogo con il dettato del successivo art. 26 (v. in particolare i cc. 4 e 5 per l'aggiornamento delle tariffe).
I riflessi sulla finanza pubblica locale	<p>Gli investimenti nelle infrastrutture funzionali al servizio pubblico locale della sosta pubblica a pagamento, stalli liberi, sono a carico e copertura del soggetto gestore.</p> <p>Lo stesso dicasi ai fini del sostenimento dei costi di esercizio.</p> <p>Al comune concedente spetta (come entrata corrente) il canone per la concessione del servizio (fisso e/o variabile o misto) e l'eventuale canone per la concessione amministrativa degli spazi pubblici dedicati alla sosta pubblica a pagamento, stalli liberi.</p> <p>Al variare del modulo gestorio al comune socio spetta (come entrata corrente) il dividendo sugli utili di esercizio (classe 21 di conto economico, art. 2425, codice civile) come da statuto sociale.</p> <p>Si applicano le entrate/uscite di cassa in applicazione dell'art. 7, del nuovo codice della strada.</p> <p>Il comune non ha entrate/uscite di parte corrente correlate alla gestione del servizio di cui trattasi (ma v. quelle correlate all'art. 7, del nuovo codice della strada).</p> <p>Come uscite in conto capitale il comune sottoscrive e versa il capitale sociale del soggetto gestore nelle ipotesi (qui in generale, della società mista e della società <i>in house</i>), ed il capitale di dotazione nell'ipotesi (qui in generale) dell'azienda speciale semplice, quali importi iscritti nel conto del patrimonio, attivo, partecipazioni finanziarie del bilancio comunale.</p>
La carta dei servizi	E' applicato l'art. 25 (<i>Carta dei servizi e obblighi di trasparenza dei gestori</i>) del d. lgs. 201/2022.
Trattandosi di società <i>in house</i> esistente/clausole di statuto sociale inerenti agli affidamenti <i>in house</i>	<p>Multiservizi Piceni s.r.l. <i>in house</i>, P.IVA- c.f. 01746150448 ed iscritta all'attivo, partecipazioni finanziarie, del conto del patrimonio del comune di Ascoli Piceno, con socio unico diretto detto comune, sottoposta all'attività di direzione e controllo (artt. 2497 e ss., codice civile) di detto ente locale (come da art. 10, del vigente statuto sociale).</p> <p>Il comune di Ascoli Piceno, quale unico socio diretto, detiene il 100,00% del capitale sociale della Multiservizi Piceni s.r.l. (<i>in house</i>), sottoscritto e versato.</p> <p>In assenza di una pluralità di soci non sussistono patti parasociali.</p> <p>E' riportato il vincolo dei ricavi di cui all'art. 16, cc. 3 e 3 – <i>bis</i>, del d. lgs. 175/2016 come da art. 8, c. 7 di statuto sociale della cit. società.</p> <p>Il comune di Ascoli Piceno non ha affidato ad altre partecipate lo stesso SIEG di cui trattasi della sosta pubblica a pagamento, stalli liberi, o attività connesse e complementari, affini e/o similari.</p> <p>Senza l'obbligo di separazione della gestione delle dotazioni patrimoniali funzionali al servizio dalla gestione del servizio.</p>
Il comitato di controllo analogo	Come da proprie previsioni statutarie, il cit. soggetto gestore è attratto all'attività dell'organo speciale di controllo analogo e relativo regolamento, con riferimento (in una logica di controllo analogo <i>ex ante</i> , durante ed <i>ex post</i> la gestione della società) ai principali atti di gestione ordinaria ed a tutti gli atti di gestione straordinaria (art. 2, c. 1, lett. c), e), g), o), del d. lgs. 175/2016).
L'analisi comparativa tra i diversi	L'art. 14, c. 1, del d. lgs. 201/2022 tratta (sotto il profilo

moduli gestori	tassonomico) i vari moduli gestori. Tale separata analisi (qui ricorrendo al modello S.W.O.T.) costituisce parte ancillare alla presente relazione illustrativa.
----------------	---

Soggetto responsabile della compilazione

Nominativo	R.u.p. e dirigente: dott.ssa Patrizia Celani
Ente di riferimento	Comune di Ascoli Piceno
Area / Servizio	Settore 1 Polizia Locale
Telefono	0736 244674
E – mail / PEC	polizialocale@comune.ap.it – p.celani@comune.ap.it
Data di redazione	7 ottobre 2026
Competenze Anac	Ai sensi dell'art. 31, cc. 1 e 2, del d. lgs. 201/2022 il responsabile del procedimento invia all'ANAC la presente relazione e connessa delibera consigliare in un tutt'uno con la precedente analisi comparativa sulla scelta del modulo gestorio.

Parte I

CON RIFERIMENTO AL MODULO GESTORIO DEL SERVIZIO SOSTA PUBBLICA A PAGAMENTO / STALLI LIBERI DI CUI TRATTASI (ART. 14, CC. 2 E 3, D. LGS. 201/2022)

ASPETTI INTRODUTTIVI E INFORMAZIONI DI SINTESI**1. Il contesto normativo e le indicazioni sulla redazione della relazione illustrativa di cui trattasi fornite dall'ANAC**

Il d. lgs. **201/2022**, al Titolo III (*Istituzione e organizzazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*), Capo II (*Forme di gestione del servizio pubblico locale*), all'**art. 14 (Scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale)**, **c. 1**, del d. lgs. 201/2022 (*Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*), prevede che:

«1] Tenuto conto del principio di autonomia nell'organizzazione dei servizi e dei principi di cui all'articolo 3, l'ente locale e gli altri enti competenti, nelle ipotesi in cui ritengono che il perseguimento dell'interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori, provvedono all'organizzazione del servizio mediante una delle seguenti modalità di gestione:

a) **affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica**, secondo le modalità previste dal dall'articolo 15, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;

b) **affidamento a società mista**, secondo le modalità previste dall'articolo 16, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;

c) **affidamento a società in house**, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea, secondo le modalità previste dall'articolo 17;

d) limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione **in economia** o mediante **aziende speciali** di cui all'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000».

E' rispettato l'art. 3, del d. lgs. 201/2022.

2. I protagonisti

Titolare del servizio di cui trattasi è (a monte) il comune di Ascoli Piceno (AP), come da art. 14 (*Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali*), c. 27, lett. b), f), d.l. 78/2010 (*Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*).

3. I moduli gestori

Riepilogando, in generale **i moduli gestori** i SIEG previsti dal vigente ordinamento sono quelli:

- a) *internalizzati*
 1. in economia;
- b) *esternalizzati*
 2. in affidamento a terzi (appalti o concessioni);
 3. in società miste (appaltatrici o concessionarie);
 4. in società *in house* (appaltatrici o concessionarie);
 5. in azienda speciale (appaltatrici o concessionarie).

Nel caso di specie, trattandosi dell'affidamento di un servizio ricorrendo *ope legis* al negozio della concessione, il soggetto gestore è remunerato tramite l'applicazione delle tariffe al pubblico.

Ne consegue che trattasi di un rapporto ternale amministrazione – gestore – utenza.

4. **L'intervento dell'organo di revisione dell'ente locale socio**

Nel caso di specie (ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), punto n. 1, del d. lgs. 175/2016) sarà chiesto il parere dell'organo di revisione.

Sarà chiesto il parere dell'organo speciale di controllo analogo (ai sensi dell'art. 2, c. 1, lett. c), del d. lgs. 175/2016).

5. **La presente relazione illustrativa**

Tutto ciò premesso, la presente relazione illustrativa è realizzata ai sensi del Titolo III (*Istituzione e organizzazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*), Capo II (*Forme di gestione del servizio pubblico locale*), del citato art. 14 (***Scelta della modalita' di gestione del servizio pubblico locale***), cc. 2, 3, 4, di cui al cit. SIEG e del Titolo V (***Regolazione del rapporto di pubblico servizio, vigilanza e tutela dell'utenza***), art. 31 (***Trasparenza nei servizi pubblici locali***), cc. 1, 2, del cit. d. lgs. 201/2022.

Detto articolo 14, cc. da 2 a 4, prevede che:

«2] Ai fini della ***scelta della modalita' di gestione del servizio*** e della definizione del rapporto contrattuale, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualita' del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonche' dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualita' del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. Nella valutazione di cui al presente comma, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono altresì conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30.

3] Degli esiti della valutazione di cui al comma 2 si da' conto, ***prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio***, in un'apposita ***relazione*** nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonche' illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompenazioni.

4] Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari da parte del soggetto affidatario, nei servizi pubblici locali a rete, gli enti di governo dell'ambito integrano la relazione di cui al comma 3 allegando il piano economico-finanziario acquisito all'esito della procedura, che, fatte salve le disposizioni di settore, contiene anche la proiezione, per il periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti. Tale piano deve essere asseverato da un istituto di credito o da una società di servizi iscritta all'albo degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, o da revisori legali ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39».

Sono state passate in rassegna le disposizioni sui moduli gestori previsti dal vigente ordinamento nazionale quadro (dd. lgss. 267/2000, 175/2016, 201/2022, 36/2023, art. 10, c. 3, d.l. 77/2021) e

settoriale (art. 7, d. lgs. 285/1992 come da riforma operata dalla l. 177/2024; d. lgs. 201/2022) per via via (e cioè dopo aver esaminato – ricorrendo al modello S.W.O.T. – i tratti salienti per ogni possibile modulo gestorio internalizzato o esternalizzato) pervenire alla proposta del modulo gestorio motivatamente ritenuto ottimale (in questo contesto geoeconomico e delle finanze comunali, tempo e luogo) del servizio pubblico locale di cui trattasi.

Tale plesso normativo è stato poi collegato alle disposizioni di **statuto comunale** ai fini della previa analisi comparativa tra i diversi moduli gestori (previsti dal cit. art. 14, c. 1, del d. lgs. 201/2022).

6. L'analisi comparativa tra i diversi moduli gestori

La presente relazione illustrativa (art. 14, c. 3, del d. lgs. 201/2022) è da ritenersi – *seppur quale mezzo e non come fine* – un tutt'uno con la separata analisi comparativa tra i diversi moduli gestori.

Ne consegue che ai fini della presente relazione illustrativa detta analisi comparativa ne costituisce un tutt'uno.

7. L'invio degli atti al portale telematico ANAC come da art. 31, cc. 1 e 2 del d. lgs. 201/2022

Detto citato Titolo V (*Regolazione del rapporto di pubblico servizio, vigilanza e tutela dell'utenza*), art. 31, cc. 1 e 2 del d. lgs. 201/2022, a sua volta, prevede che:

«1. Al fine di rafforzare la trasparenza e la comprensibilità degli atti e dei dati concernenti l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, gli enti locali redigono la deliberazione di cui all'articolo 10, comma 5, **la relazione di cui all'articolo 14, comma 3**, la deliberazione di cui all'articolo 17, comma 2 e la relazione di cui all'articolo 30, comma 2, tenendo conto degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9.

2. Gli atti di cui al comma 1, i provvedimenti di affidamento di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, e il contratto di servizio sono pubblicati senza indugio sul sito istituzionale dell'ente affidante e trasmessi contestualmente all'Anac, che provvede alla loro immediata pubblicazione sul proprio portale telematico, in un'apposita sezione denominata «Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica - Trasparenza SPL», dando evidenza della data di pubblicazione».

Nel caso di specie trattandosi di un SIEG già assunto non si applicano le relative previsioni (*rectius*: la deliberazione consiliare) dell'art. 10 del cit. d. lgs. 201/2022.

Il comune di Ascoli Piceno, relativamente al presente servizio, già invia *on line* all'ANAC la ricognizione e relazione all'art. 30, del d. lgs. 201/2022 (a partire dal 2023 sul 2022) riferita alla cit. concessione a terzi, così come dal 2018 sul 2017 redige la relazione sull'assetto complessivo della (oggi ri – denominata) Multiservizi Piceni s.r.l..

Fermo restando gli obblighi di pubblicità di cui al d. lgs. 267/2000 e di cui al d. lgs. 33/2013, **la presente relazione (art. 14, cc. 2, 3, 4, d. lgs. 201/2022) è quindi inviata dal responsabile del procedimento all'ANAC** ai fini della relativa pubblicazione sulla piattaforma telematica di detta autorità.

8. L'impianto motivazionale in generale ed in particolare alla base della scelta della modalità di gestione del SIEG di cui alla presente relazione illustrativa e delibera consigliare prevista dall'art. 14, cc. 2, 3, 4, del d. lgs. 201/2022

Il comune di Ascoli Piceno ha in precedenza ed a tutt'oggi già affidato (il servizio in esame e connessi investimenti (e coperture) ricorrendo al modulo gestorio della gestione della concessione a terzi ed approntando la ricognizione e relazione (così come risulta in atti), come artt. 30 e 31, d. lgs. 201/2022) con riferimento all'economicità ed alla qualità del SIEG di cui trattasi.

Fermo restando il diritto alla risoluzione anticipata della scadenza delle attuali concessioni a terzi, come da art. 9.2 della convenzione integrativa del 16/12/2021, Rep. n. 29328 stipulata tra l'ente concedente comune di Ascoli Piceno ed il concessionario terzo, le strategie di orientamento al futuro sono quelle di avvalersi del patrimonio esperienziale di un operatore economico in delegazione interorganica partecipato direttamente dal comune di Ascoli Piceno, tale da consentire a detto comune di assumere un ruolo di protagonista nel settore della sosta pubblica a pagamento di cui trattasi, tale da porre detto ente

locale nella condizione di intervenire (attraverso il controllo societario come socio unico, il controllo analogo, l'attività di direzione e coordinamento) anche sulle strategie di orientamento al futuro di medio – lungo periodo, in termini di principali atti di ordinaria amministrazione ed atti di straordinaria amministrazione (art. 2, c. 1, lett. c), e), o), m), del d. lgs. 175/2016, calmierandone le tariffe a carico dell'utenza, previo progressivo contenimento dei costi totali di funzionamento in capo al soggetto gestore (come da artt. 16, cc. 3 e 3 – *bis*; 19, c. 5, del d. lgs. 175/2016), razionalizzandone i riflessi sulla finanza pubblica attraverso una gestione del servizio in equilibrio economico e finanziario (art. 1, c. 2 del decreto per ultimo citato).

Ricorrendo, ad una società *in house* (artt. 2, c. 1, lett. c), e), o); 4, cc. 1 e 2, lett. a) e 16, del d. lgs. 175/2016), a partecipazione pubblica totalitaria diretta già esistente, dotata (qui in estrema sintesi): 1) dell'adeguata conoscenza topografica del territorio, relativa viabilità, mobilità e del paesaggio urbano di cui allo spazio comunale; 2) del patrimonio esperienziale e del *know how* legato alla logistica ed alla mobilità locale.

Resta quindi ferma la volontà di questa amministrazione di **salvaguardare** il valore patrimoniale della partecipazione diretta al capitale societario della Multiservizi Piceni s.r.l..

Noto che trattasi di concessione del SIEG in esame.

Noto che non sussistono le circostanze (in questo contesto, tempo e luogo) per ricorrere al modulo gestorio: (i) in economia (preferendo questa amministrazione concentrarsi sulle funzioni e sulle attività amministrative; (ii) in azienda speciale monocomunale monoservizio, noto che ai sensi dell'art. 114, del d. lgs. 267/2000, l'impegno dell'amministrazione – all'interno di tale modulo – risulta elevatissimo (v. *in primis* l'organo volitivo sostituito dalla massima assise comunale).

Tale opzione strategica riferita al modulo gestorio della società *in house*, è rimessa alle sovrane decisioni della massima assise comunale, come da Titolo III recante *Istituzione e organizzazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*, Capo II recante *Forme di gestione del servizio pubblico locale*, art. 14, c. 1, lett. c), d. lgs. 201/2022, e dagli artt. 2 (*Definizioni*), c. 1, lett. o); 4 (*Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche*), cc. 1 e 2, lett. a); 16 (*Società in house*), del d. lgs. 175/2016.

8.1. E più esattamente

Come da precedente analisi comparativa, il *focus* sulla scelta del modulo gestorio (qui con tariffe applicate al pubblico) ne prevede l'affidamento ricorrendo esclusivamente al negozio della concessione con rischio operativo in capo al concessionario del servizio della sosta pubblica a pagamento (cfr. su tale *concept*, Cass., civ., sez. V, sent. dell'1/7/2026, n. 22544).

Ciò premesso, la scelta si è concentrata *en bloc*: 1) sulla concessione a terzi; 2) sulla società mista concessionaria del servizio; 3) sulla società *in house* concessionaria del servizio.

Sono applicati gli artt. 1 e 3, della l. 241/1990; dell'art. 1, c. 2, del d. lgs. 175/2016; l'art. 3, del d. lgs. 201/2022, l'art. 97, c. 2, Cost..

8.2. Il codice dei contratti pubblici con riferimento alle società *in house* (art. 7 e Allegato I.1)

A sua volta, il d. lgs. 36/2023 (*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*), in correlazione al considerando n. 5 e all'art. 12 (*Appalti pubblici tra enti nell'ambito del settore pubblico*) della direttiva 2014/24/UE (*Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE Testo rilevante ai fini del SEE*), settori ordinari, affronta il modulo gestorio di cui trattasi:

- **all'Allegato I.1, art. 3, c. 1, lett. e)** del d. lgs. 36/2023, precisando che:
 «1] Nel codice si intende per: [...]; e) «**affidamento in house**», l'affidamento di un contratto **di appalto o di concessione** effettuato direttamente a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato definita dall'articolo 2, comma 1, lettera o), del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e alle condizioni rispettivamente indicate dall'articolo 12, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 24/2014/UE e dall'articolo 17, paragrafi 1, 2 e 3 della direttiva 23/2014/UE, nonché, per i settori speciali, dall'articolo 28, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 24/2014/UE»;

- (nel corpo del decreto citato 36/2023) **all'art. 7** (*Principio di auto-organizzazione amministrativa*), c. 2, il quale prevede:
 «2] Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche. In caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici. I vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato».

Nel caso di specie è rispettato il cit. dettato del cit. art. 7, d. lgs. 36/2023, in dialogo con il considerando n. 5 della direttiva 2014/24/UE (*Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE* Testo rilevante ai fini del SEE), fermo restando i principi generali di cui agli artt. da 1 a 3 di detto codice.

8.3. L'applicazione dell'art. 10, c. 3, del d.l. 77/2021

La norma in rubrica applica il principio di celerità, quale principio da ritenersi compreso nell'art. 1 recante *Principio di risultato* del d. lgs. 36/2023 attratto al decreto correttivo di cui al d. lgs. 209/2024 (cfr. sul punto TAR Molise, sez. I, sent. n. 159/2024).

Si applica il **principio di celerità** di cui all'art. 10 (*Misure per accelerare la realizzazione degli investimenti pubblici*), c. 3 del d.l. 77/2021 (*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*), il quale prevede che:
 «3] Ai fini dell'articolo 192, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 [oggi abrogato e sostituito dal plesso normativo anzitutto, di cui all'art. 7, del d. lgs. 36/2023, n.d.r.] la valutazione della congruità economica dell'offerta ha riguardo all'oggetto e al valore della prestazione e la motivazione del provvedimento di affidamento dà conto dei vantaggi, rispetto al ricorso al mercato, derivanti dal **risparmio di tempo** e di risorse economiche, mediante comparazione degli standard di riferimento della società Consip S.p.A. e delle centrali di committenza regionali».

Sezione A – CONTESTO GIURIDICO E INDICATORI DI RIFERIMENTO

A.1. Il contesto giuridico

Nel caso di specie trattasi di un SIEG già assunto da parte del comune di Ascoli Piceno.

A livello europeo

- vedasi il considerando n. 5 e l'art. 12 (*Appalti pubblici tra enti nell'ambito del settore pubblico*) della direttiva 2014/24/UE (*Direttiva 2014/24/UE del parlamento europeo e del consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE*), settori ordinari per gli appalti di servizi;
- il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);
- la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE) proclamata a Nizza il 7/12/2000 e adottata a Strasburgo il 12/12/2007.

A livello di legge quadro nazionale e regionale

- si applicano le disposizioni previste dal nuovo codice della strada;
- si applicano i dd. lgss. 175/2016, 201/2022, 36/2023, l'art. 10, c. 3, del d.l. 77/2021, nonché l'art. 1, l. 481/1995 (per tutti i servizi pubblici locali).

Così ben stabilendo (nel coordinamento tra i dd. lgs. 175/2016 e 36/2023) che mentre il d. lgs. 175/2016 (*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*) si riferisce alle partecipazioni pubbliche, il d. lgs. 201/2022 (*Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*), si riferisce esclusivamente ai SIEG.

Per i SIEG non a rete, l'art. 2, c. 1, lett. c), del d. lgs. 201/2022, prevede che: «1] Ai fini del presente decreto si intende per: [...]; c) «servizi di interesse economico generale di livello locale» o «servizi pubblici locali di rilevanza economica»: i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale».

A.2. Gli atti e gli indicatori fondamentali

Gli obiettivi riconducibili al SIEG di cui trattasi, stalli liberi, sono quelli previsti (v. poi il capitolato d'oneri, gli allegati al cit. capitolato, lo statuto sociale, il contratto di servizio, la carta del servizio, la relazione annuale di governo) e più esattamente:

1. di *contesto* (geospaziale, geoeconomico e geodemografico) / *ambientali*;
2. di *efficienza* (di riduzione dei costi totali di funzionamento);
3. di *efficacia* (adeguatezza dei volumi di attività alla domanda dell'utenza), in una *vis* utenzacentrica (e cioè sensibile e attenta ai bisogni della collettività e dell'utenza e della qualità della vita degli ascolani);
4. di *qualità* erogata e percepita (relative definizioni e misurazioni), quale qualità ottimale alla quale *in progress* tendere nel medio – lungo periodo, all'interno della quale sviluppare i livelli di qualità del servizio specificati (senza escludere gli interventi sui cespiti patrimoniali funzionali al servizio a valorizzazione e sostegno della qualità erogata / percepita);
5. di *economicità* al fine di continuare a disporre di un rischio d'impresa compatibile con un adeguato equilibrio economico e finanziario.

Si affianca (comunque, seppur qui in parte ripetendosi):

6. la relazione annuale di governo (art. 6, d. lgs. 175/2016).

A.3. La convenienza economica

Gli aspetti economici e qualitativi della gestione del servizio della sosta pubblica a pagamento, stalli liberi, saranno oggetto di ricognizioni e relazioni annuali previste dagli artt. 30 (e 17, c. 5 per gli affidamenti *in house* ivi previsti) del d. lgs. 201/2022, a sostegno delle relazioni annuali previste dall'art. 20 del d. lgs. 175/2016.

Non sussistono doglianze e/o rilievi negativi da parte dell'Ufficio comunale competente in sede di vigilanza e controllo sulle partecipate, ai sensi degli artt. 147 – *ter*, 147 – *quater* e 147 – *quinquies*, 148, del d. lgs. 267/2000.

Atteso che, nel caso di specie, la convenienza economica dovrà risultare armonizzata con le necessità operative che il SIEG comporta, in una *vis* utenzacentrica e – come tale – dinamica e non statica, concentrata sul medio lungo termine e non sul breve, all'interno della cd. transazione ecologica (cfr. la sent. TAR Lombardia, sez. I, del 5/5/2026, n. 2176).

Sarà cura dell'offerente prospettare la cit. convenienza economica all'interno della propria offerta complessiva (alla base della seconda delibera consiliare di cui al pluricitato art. 17, c. 2, del d. lgs. 201/2022).

Sezione B – DESCRIZIONE DEL SIEG

B.1. Caratteristiche del servizio

B.1.1. Il contratto di servizio

Trattandosi (v. la precedente *Prefazione*) di un SIEG, settori ordinari, non a rete, orfano di ente di governo d'ambito (EGA), in assenza di un ambito territoriale ottimale (ATO), in cui l'ente locale socio unipersonale non sviluppa *pro tempore* il ruolo di ente territorialmente competente (ETC), quale servizio a domanda individuale discrezionale, con offerta di tipo universale, con tariffe a carico dell'utenza con la gestione e/o la proprietà dei beni funzionali al servizio non disgiunti *ope legis* dal servizio, il cui Titolo V (*Regolazione del rapporto di pubblico servizio, vigilanza e tutela dell'utenza*) del d. lgs. 201/2022, prevede l'applicazione del citato art. 24 (*Contratto di servizio*).

Quale SIEG di tipo essenziale, a tutela dell'ambiente, dell'ecosistema, del paesaggio, della salute del cittadino (artt. 9; 32; 114; cc. 1 e 2; 116; 117; c. 2, lett. s), Cost.) e, quindi della mobilità e della qualità della vita degli ascolani, tutelandone la coesione sociale.

Svolto in coerenza con i principi generali degli artt. da 1 a 3, del d. lgs. 36/2023, dell'art. 3, del d. lgs. 201/2022 e dell'art. 1, l. 481/1995 (richiamato, quest'ultimo, dalla sent. Consiglio di Stato, sez. IV, nella parte *in fatto e diritto*, § 11.2).

B.1.2. I fattori distintivi del servizio di cui trattasi ed il rispetto dei criteri minimi ambientali (CAM)

Trattasi di un SIEG di sé per sé capace di creare un elevato **potenziale generativo di fiducia** verso il servizio di cui trattasi (da parte degli ascolani (quali portatori – e “sentinelle” – dei propri interessi specifici).

Si è quindi tenuto conto che le **caratteristiche “tecniche” del servizio** (cfr. il cit. capitolato d'onori, gli allegati a detto capitolato, il contratto di servizio, la carta del servizio), sono altresì da individuarsi nella professionalità degli organi istituzionali preposti alle decisioni strategiche della società (assemblea dei soci), alla *governance* (organo amministrativo), ed alla gestione operativa del servizio (*management* e risorse umane), dell'organismo di vigilanza (in breve, OdV), di cui d. lgs. 231/2001, del collegio sindacale, sempre in stretta simmetria informativa con gli indirizzi di consiglio comunale, in un tutt'uno con la capacità delle dotazioni patrimoniali funzionali al servizio di soddisfare la domanda locale (per prezzo, volumi e qualità erogata) da parte della collettività e dell'utenza.

Trattasi ovviamente di una professionalità complessa, che dovrà coniugare le esigenze di attenzione e di sensibilità verso l'utente quale (imprescindibile) “obbligo di servizio”.

L'efficienza del servizio (quale *driver* fondamentale della produzione del SIEG di cui trattasi) è da ricercarsi nel cit. contenimento dei costi totali di funzionamento lordo imposte sul reddito) e nella capacità del servizio di soddisfare le variegate necessità dell'utente e della comunità, disponendo (gli indirizzi di consiglio comunale, la *governance* ed il *management*) di ciò che gli anglosassoni (con un felice idioma) definiscono come *elicopter view*.

E' questo il duplice fattore distintivo (efficienza e *vis* utenzacentrica) capace di fare la differenza – a parità di ogni altra condizione – tra una offerta (*rectius*: tra un'alternativa gestoria e l'altra), contribuendo (così come già si accennava) a creare un potenziale generativo di progressiva fiducia permanentemente orientata al futuro, in coerenza con i verbali (qui riferiti alla fase della scelta del modulo gestorio) *ex ante* previsti a cura: (i) dell'organo di revisione dell'amministrazione (come da art. 239, c. 1, lett. b) punto n. 3 del d. lgs. 267/2000); (ii) dell'organo speciale di controllo analogo (art. 2, c. 1, lett. c), o, d. lgs. 175/2016).

Rientrano nel plesso degli “obblighi di servizio” i vantaggi a favore dell'utenza individuati nel contratto di servizio in sede di offerta complessiva.

B.2. Il divieto di aiuti di Stato

Sulla normativa sul divieto di aiuti di Stato alle imprese, si richiama:

- la *Relazione speciale* n. 24/2016 della Corte dei conti europea, in materia di aiuti di Stato, pubblicata il 4/10/2016 (elaborata ai sensi dell'art. 287, § 4, c. 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nel seguito, TFUE, in vigore dall'1/12/2009);
- gli artt. da 106 a 108, TFUE;
- di particolare ausilio la *Scheda aiuti di Stato* quale allegato n. 1 (da pagg. 31 a 46) alla utilissima deliberazione Corte dei conti, SRC Emilia-Romagna, n. 32/2023/PAR/INPR, riferita all'Adunanza del 25/1/2023;

Si ricorda che il comune di Ascoli Piceno non effettuerà trasferimenti a titolo di compensazioni, sovracompensazioni, aiuti di Stato alle imprese (artt. 106 – 108, TFUE).

B.3. Gli obblighi di servizio pubblico

Il responsabile del procedimento, nella propria determina successiva alla deliberazione di individuazione del nuovo Rup n. 268 del 01/09/2026 delinea detti obblighi di servizio pubblico (come da art. 24, c. 3, lett. d), del d. lgs. 201/2022).

Gli **obblighi di servizio** risultano ricompresi nel contratto di servizio (e, a monte, nel cit. capitolato d'oneri e relativi allegati). Detto cit. contratto comprende l'assolvimento di quanto offerto in termini di vantaggi all'utenza, in coerenza con gli obblighi riferiti all'equilibrio economico e finanziario, secondo criteri di efficienza (*rectius*: riduzione dei costi totali di funzionamento lordo imposte Irap e Ires), promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture funzionali al servizio ed il contemporaneo miglioramento della qualità del servizio in tutte le fasi del processo di erogazione (nessuna esclusa) e di percezione del servizio della sosta pubblica a pagamento, stalli liberi, da parte della collettività di riferimento e dell'utenza.

In tal senso gli obblighi del servizio di cui trattasi riposano (oltre che nello statuto comunale, nello statuto sociale, nel capitolato cit. e allegati cit. alla concessione (come sopra intesa) del servizio e nel cit. contratto di servizio) anche sulla capacità del soggetto gestore di evitare costi a basso valore aggiunto per l'utenza, disponendo di un tasso di variazione dei costi totali di funzionamento (lordo imposte Irap e Ires) inferiore (*rectius*: meno che proporzionale) al tasso di variazione del valore della produzione tra due esercizi consecutivi (con particolare *focus* al costo al lavoro, al costo dei servizi esternalizzati e alla somma di tali due fattori produttivi (art. 19, c. 5, del d. lgs. 175/2016).

Enfatizzando la componente tecnologica, il paesaggio urbano, l'ecosistema, la sicurezza riferita alla fruizione del servizio, il decoro dell'arredo urbano e quindi "l'idea dell'ambiente" congeniale ad una città la cui vocazione è quella culturale, turistica e del locale travertino ascolano.

L'offerente si obbliga ad assicurare la qualità (*ex ante* definita all'interno della carta del servizio *in progress*) a favore della collettività di riferimento rappresentata in via esponenziale dall'ente locale firmatario del contratto di servizio.

La società effettua le coperture assicurative e fornisce le garanzie sulla erogazione del servizio che la circostanza prevede.

A cura degli organi istituzionali dell'offerente le valutazioni *ex lege* sui rischi catastrofali (di cui al recente nuovo quadro ordinamentale) e relative coperture assicurative.

Gli obblighi di servizio in capo alla società proseguono sino alla scadenza del contratto di servizio, ovvero – ai sensi di legge – sino al subentro del diverso modulo gestorio.

La società garantisce, in ogni momento (in coerenza con il dettato del d. lgs. 81/2008 recante *Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*) (in breve, cd. TUSSEL) l'accesso all'ente locale socio (cfr. il cit. D.U.V.R.I.).

Devono quindi sussistere quindi i vantaggi offerti alla collettività locale e gli indicatori fondamentali di servizio quale obbligo di servizio.

B.3.1. Alcuni tratti distintivi dell'organizzazione della qualità del servizio

Il d. lgs. 201/2022 tratta la qualità del servizio (che è qui da applicarsi, quale plesso di aspetti da ricomprendersi – per quanto connessi ed inerenti – nell'offerta complessiva e nel contratto di servizio, agli artt. 1, c. 2; 2, c. 1, lett. c); 6, c. 1; 7, c. 1; 9, cc. 1, 3; 14, c. 2; 17, cc. 2, 5; 24, cc. 2, 3, lett. f); 25, c. 2; 26, cc. 2, lett. c), 4, lett. d), 5; 30, c. 1;

B.3.2. La qualità come obbligo di servizio (art. 7, del d. lgs. 175/2016)

Le fonti della qualità a livello esogeno sono da riferirsi al vigente quadro ordinamentale in un tutt'uno con gli indirizzi di fonte comunale, mentre, a livello endogeno si rinvia – in applicazione di dette deliberazioni – al capitolato d'oneri, ai relativi allegati, all'offerta tecnica, al contratto di servizio, all'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV) nell'ottica della ottimizzazione valoriale del rapporto "prezzo/qualità".

E ciò in correlazione con gli investimenti conservativi e migliorativi sulle dotazioni patrimoniali, funzionali a gemmare adeguati *standard* di qualità percepita dall'utente.

In una *vis* utenzacentrica (e cioè sensibile ed attenta alle attese dell'utenza);

In coerenza con i cit. indirizzi di consiglio comunale e le indicazioni fornite dal Comando di Polizia Urbana.

Ai sensi degli artt. 30 (per tutti i modelli gestori, per i soli comuni con oltre n. 5.000 abitanti, con obbligo di invio all'ANAC) e 17, c. 5 per gli affidamenti *in house* (per ogni comune a prescindere dalla densità abitativa e per il solo affidamento *in house* ivi previsto, senza obbligo d'invio all'ANAC) del d.

lgs. 201/2022, alla fine di ogni anno la direzione competente dell'amministrazione effettua la ricognizione e relazione prevista sull'economicità e sulla **qualità** del SIEG della sosta pubblica a pagamento, stalli liberi (ai fini di disporre anche come appendice alla relazione annuale sull'intero assetto societario della partecipata di cui all'art. 20, d. lgs. 175/2016) a valere per tale trittico di relazioni.

B.4. Il prezzo abbordabile

Qui il concetto di prezzo abbordabile (ovvero nel miglior rapporto valoriale "qualità/prezzo") deve tenere conto che trattasi di un SIEG con tariffa a carico dell'utenza, attratto al campo Iva.

Ne consegue che la chiave di lettura del miglior rapporto "qualità/prezzo" dovrà riferirsi al concreto perseguimento della convenienza economica in capo all'amministrazione (art. 1, c. 2, d. lgs. 175/2016) in una logica di sostenibilità finanziaria (in capo alla medesima).

Si terrà allora conto non del minor prezzo *tout court*, ma del minore costo finale sulla base del miglior rapporto valoriale "qualità/prezzo" (cfr. l'art. 26, del d. lgs. 201/2022).

Sarà cura dell'offerente analiticamente indicare, nella relazione finale di accompagnamento all'offerta: (i) cosa è ricompreso nel numeratore; (ii) *ibidem* nel denominatore del rapporto cit..

Da definirsi con l'amministrazione ed il soggetto gestore della locale sosta pubblica a pagamento, stalli liberi, i canoni per la concessione del servizio e gli eventuali canoni di concessione amministrativa dei beni di proprietà comunale funzionali al servizio (a partire dagli spazi pubblici dedicati) posti nella disponibilità del soggetto gestore.

B.5. (Segue) La sostenibilità finanziaria in capo all'amministrazione

Ciò premesso, a livello di flussi di cassa per l'ente locale e dopo l'offerta cit., si registrerà (ai sensi dell'art. 14, c. 1, lett. c), del d. lgs. 201/2022):

Entrate di cassa

di parte corrente

- dividendi incassati (per cassa);
- il canone di concessione del servizio;
- il canone (eventuale) di concessione amministrativa sui beni di proprietà comunale funzionali al servizio;

in conto capitale

- nessuna.

Uscite di cassa

di parte corrente

- nessuna;

in conto capitale

- il capitale sociale sottoscritto e versato per Multiservizi Piceni s.r.l., iscritto nelle partecipazioni finanziarie, all'attivo del conto del patrimonio comunale.

Altre entrate/uscite di cassa

- come da art. 7, nuovo codice della strada;

Trattasi di valori all'interno di una dinamica tale da ravvisare la sussistenza della "sostenibilità finanziaria" da parte dell'ente locale, coniugando gli aspetti qualitativi con quelli economici, di efficacia e di efficienza del servizio tenendo conto della "modifica, ampliamento, destinazione (come offerta) della zona a traffico limitato nel centro storico di Ascoli Piceno con istituzione di ZTL variabili e installazione di varchi.

Da qui la correlazione diretta con:

- 1) la platea dei vantaggi offerti dal gestore (come da contratto di servizio) a favore della collettività e dell'utenza);
- 2) gli indicatori fondamentali di contesto/ambientali, di economicità, di efficacia, di efficienza e di qualità del gestore (come da futura offerta – se così sarà – complessiva e contratto di servizio) a favore della collettività e dell'utenza);
- 3) il *report* (sottoforma di relazione di governo) di fine anno sui vantaggi di cui al precedente punto n. 1;
- 4) gli indicatori di *pre* allarme da rischio di crisi aziendale (tanto più importanti in presenza – come nel caso di specie – del rischio operativo in capo al soggetto gestore);

- 5) il contenimento dei costi totali di funzionamento lordo imposte, con un saggio di variazione di questi ultimi meno che proporzionale al saggio di variazione dei ricavi;
- 6) le ricognizioni e relazioni economiche e qualitative ad opera degli uffici e dirigenti competenti del comune di Ascoli Piceno, ai sensi degli artt. 30 e 17, c. 5, del d. lgs. 201/2022, riferite al SIEG in esame;
- 7) in una logica (nell'affidamento a società *in house*) di controllo analogo *ex ante*, durante ed *ex post* l'esercizio del servizio pubblico locale di cui trattasi (sulle varie tipologie di applicazione degli affidamenti a società *in house*, si rinvia a Consiglio di Stato, sez. I, n. 1645/2018, adunanza di sezione del 20/6/2018 e alle linee guida ANAC n. 7/2017 nella parte che qui interessa rimasta invariata tra il d.lgs. 50/2016 e l'attuale d.lgs. 36/2023;
- 8) in coerenza con il cit. vincolo dei ricavi istituzionali riferito ai ricavi totali (come da oggetto sociale di statuto), con i primi maggiori dell'80% dei secondi (classe A e se del caso A5 di conto economico, art. 2425, codice civile e art. 16, cc. 3 e 3 – *bis* del d. lgs. 175/2016);
- 9) il principio di celerità quale altra faccia della stessa medaglia del principio di risultato di cui all'art. 1, d. lgs. 36/2023.

Parte II

CON RIFERIMENTO ALLA SCELTA DEL MODULO GESTORIO IN CORRELAZIONE AD UN SIEG GIA' ISTITUITO E GIA' AFFIDATO IN CONCESSIONE A TERZI

Sezione C – IN PROIEZIONE/SOSTA PUBBLICA A PAGAMENTO/STALLI LIBERI/SCELTA DEL MODULO GESTORIO

C.1. Specificazione della modalità di gestione in esame, sosta pubblica a pagamento, stalli liberi

Trattasi di effettuare la scelta del modulo gestorio della sosta pubblica a pagamento, stalli liberi (rispetto a quelli attualmente affidati a concessionario terzo).

Le modalità di gestione sono quindi da individuarsi all'interno dell'art. 14, c. 1 – e cc. 2, 3 e 4 – del d. lgs. 201/2022.

Ritenendo (in questo contesto tempo e luogo) non ragionevole il modulo gestorio dell'azienda speciale semplice monoservizio (in quanto ente pubblico economico, con l'organo volitivo sostituito dal consiglio comunale) della gestione in economia (art. 14, c. 1, lett. d) del decreto per ultimo cit. (preferendo questa amministrazione concentrarsi sulle funzioni e sui servizi amministrativi), e quello dell'appalto a terzi (da escludersi trattandosi di un SIEG tariffato al pubblico).

Residuano i moduli gestori: 1) della società mista concessionaria del servizio (con la minore libertà organizzativa rispetto alla società *in house* la quale ultima dispone della *chance* del meno del 20% di ricavi *extra* istituzionali rispetto ai ricavi totali (istituzionali ed *extra* istituzionali) come da art. 16, cc. 3 e 3 – *bis*, del d. lgs. 175/2016; 2) della società *in house* concessionaria del servizio; 3) della concessione a terzi.

C.2. Il presidio del rischio d'impresa

La società *in house* concessionaria del SIEG in esame è tenuta alle rilevazioni riferite agli indicatori (artt. 6, c. 2 e 14, c. 2 del d. lgs. 175/2016, che hanno anticipato il successivo d. lgs. 14/2019 recante *Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155*).

Ai sensi dell'art. 19, c. 5 del d. lgs. 175/2016, detto soggetto è tenuto al contenimento dei costi totali di funzionamento tra due esercizi consecutivi, in quanto lo sviluppo dei costi totali di funzionamento lordo imposte sul reddito dovrà risultare meno che proporzionale allo sviluppo del valore della produzione (classe A, art. 2425, codice civile).

Ricordando che anche il Codice di autodisciplina di Borsa Italiana, all'art. 7, definisce il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi come «*insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative volte a consentire l'identificazione, la misurazione, la gestione e il monitoraggio dei principali rischi*».

Sezione D – MOTIVAZIONE ECONOMICA – FINANZIARIA DELLA SCELTA RICORRENDO

ALL'ANALISI COMPARATIVA TRA I POSSIBILI MODULI GESTORI

D.1. Risultati attesi

I risultati attesi anche in una logica di sostenibilità finanziaria oggettiva e soggettiva da parte di questa pubblica amministrazione, come da offerta dariceversi, sono quelli:

- 1) di perseguire i fini statutari del comune socio, in coerenza con la *mission* istituzionale del medesimo in materia di sosta pubblica a pagamento, stalli liberi;
- 2) di perseguire la *mission* istituzionale del soggetto gestore del SIEG di cui trattasi;
- 3) di perseguire gli obiettivi ivi proposti all'interno del contratto di servizio (qui quali obblighi di servizio pubblico) e della carta della qualità, in termini di:
 - 3.1. contesto/ambientali;
 - 3.2. economicità;
 - 3.3. qualità;
 - 3.4. efficacia;
 - 3.5. efficienza;
 - 3.6. mappatura, monitoraggio dei vantaggi offerti;
- 4) in una *vis* utenzacentrica (e cioè sensibile ed attenta ai bisogni dell'utenza);
- 5) al miglior rapporto valoriale "qualità/prezzo" (in questo contesto, tempo e luogo);
- 6) in coerenza con un positivo risultato operativo netto (classe A – B) e risultato di esercizio (classe 21) (dopo le imposte sul reddito).

Tutti fattori da tenersi presente in una logica di *benchmark*, nonché di corretta applicazione dei costi di riferimento e dei costi efficienti (art. 2, c. 1, lett. g), i), del d. lgs. 201/2022).

Se quanto sopra vale per gli obiettivi generali, in particolare si osserva quanto segue in rapporto al *trend* del valore della produzione:

- a) il *trend* del costo del lavoro all'interno della struttura organizzativa;
- b) il *trend* del costo dei servizi esternalizzati (*ibidem*);
- c) il *trend* della somma del costo del lavoro e dei servizi esternalizzati (*ibidem*);
- d) i ricavi *extra* istituzionali rispetto ai ricavi totali (art. 16, cc. 3 e 3 – *bis*, del d. lgs. 201/2022) e relativo *trend*.

D.2. In una logica di *benchmark*

Noto che il cit. art. 2, c. 1, lett. g), i), del d. lgs. 201/2022, recita: «1] Ai fini del presente decreto si intende per: [...] g) «costi di riferimento»: indicatori di costo, che stimano le risorse necessarie alla gestione del servizio secondo criteri di efficienza, o costi *benchmark*; [...] «costi efficienti»: costi di un'impresa media del settore gestita in modo efficiente ed adeguatamente dotata di mezzi e impianti per la prestazione del servizio».

D.3. (Ancora) Sulla qualità della prestazione riferita al servizio erogato in una *vis* utenzacentrica

La qualità del servizio trova fonte istituzionale e tecnica:

- 1) nello statuto sociale;
- 2) nel capitolato d'oneri;
- 3) negli allegati a detto capitolato;
- 4) nel contratto di servizio sulla base delle specificità di settore;
- 5) nella carta della qualità del servizio (*in progress*).

Tra qualità erogata / percepita. Tra la qualità della prestazione legata alla componente del lavoro e all'ottimizzazione (in tale ottica) dei beni funzionali al servizio tra innovazione tecnologica e miglioramento della qualità percepita dall'utenza.

Il d. lgs. 201/2022, tratta la qualità in modo diffuso e puntuale agli artt. 1 (*Oggetto*), c. 2; 2 (*Definizioni*), c. 1; 6 (*Distinzione tra funzioni di regolazione e gestione nell'assetto organizzativo degli enti locali. Incompatibilità e inconferibilità*), c. 1; 9 (*Misure di coordinamento in materia di servizi pubblici locali*), cc. 1, 3; 14 (*Scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale*), c. 2; 17 (*Affidamento a società in house*), cc. 2, 5; 24 (*Contratto di servizio*), cc. 2, 3 lett. f); 31 (*Trasparenza nei servizi pubblici locali*), c. 6 lett. c), ai quali si rinvia e quali disposizioni *tout court* da rispettarsi.

Sussiste la ricognizione e verifica annuale da parte degli uffici comunali competenti:

- (i) sul SIEG
di cui all'art. 30, del d. lgs. 201/2022;
- (ii) sul SIEG affidato *in house*
di cui all'art. 17, c. 5, del d. lgs. 201/2022;
- (iii) sull'assetto complessivo
di cui all'art. 20, del d. lgs. 175/2016;
- (iv) sull'assetto complessivo
di cui agli artt. da 147 – *ter* a 147 – *quinquies* del d. lgs. 267/2000.

D.4. (Segue) Comparazione con opzioni gestorie alternative

L'analisi comparativa tra i possibili moduli gestori il SIEG di cui trattasi (svilupata ricorrendo al modello S.W.O.T. integrato dalle plurime segnalazioni dell'AGCM ed alle quali si rinvia in ossequio agli obblighi di statuto comunale) risultata ancillare (quale mezzo e non quale fine) alla presente relazione illustrativa prevista dall'art. 14, cc. 2, 3, 4, del d. lgs. 201/2022.

Il *focus* si concentrerà – così come già detto – allora: (i) sulla concessione a terzi; (ii) sulla società mista concessionaria del servizio; (iii) sulla gestione tramite società *in house* concessionaria del servizio.

Sussiste la ferma volontà da parte di questa amministrazione di salvaguardare il valore patrimoniale della partecipazione al capitale societario di Multiservizi s.r.l., tenendo conto delle valutazioni di tipo concreto, riscontrabile, controllabile, intellegibile, pregnanti esposte nel *corpus* della presente *relazione illustrativa* (come da art. 14, del d. lgs. 201/2022; art. 1, c. 2, del d. lgs. 175/2016; art. 97, c. 2, Cost.), in un tutt'uno con la precedente *analisi comparativa* sulla scelta del modulo gestorio.

Premesso che l'eventuale *newco* retta come una società mista concessionaria del servizio risentirebbe anche dei lunghi tempi che la procedura di affidamento comporterebbe, tenendo conto dei vincoli organizzativi rispetto alle *chance* offerte, per un affidamento in società *in house*, dal cit. art. 16, cc. 3 e 3 – *bis*, del d. lgs. 175/2016) (cfr. la sent. Consiglio di Stato, sez. V, n. 5289/2023).

Nel contempo è altrettanto vero che l'ipotesi della concessione a terzi (sotto il profilo della propensione verso tale modulo gestorio) “difetterebbe” della necessaria flessibilità operativa ed organizzativa al variare della tipologia (a raso e/o in struttura) e dell'offerta (sosta autovetture, sosta *caravan*, ecc. e relativo *mix*) del servizio da parte dell'amministrazione al variare del *mix* e del numero degli stalli liberi e relativa geolocalizzazione in un contesto di densità demografica per kmq nel rapporto di 1,4/1 rispetto alla media nazionale degli abitanti per kmq (1/1/2026).

Noto che la cit. consapevolezza di salvaguardare il valore patrimoniale della partecipazione al capitale societario di Multiservizi Piveni s.r.l. tiene conto di una società *in house* esistente in possesso dei *driver* di cui si è già detto.

D.5. Osservazioni generali

L'art. 11 – *quater* (Società controllate) del d.l. 118/2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), ai cc. da 1 a 3, prevede che:

- «1] Ai fini dell'elaborazione del bilancio consolidato, si definisce controllata da una regione o da un ente locale la società nella quale la regione o l'ente locale ha una delle seguenti condizioni: a) il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria; b) il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole.
- 2] I contratti di servizio pubblico e gli atti di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti comportano l'esercizio di influenza dominante.
- 3] Le società controllate sono distinte nelle medesime tipologie previste per gli enti strumentali».

L'Ufficio Studi Senato della Repubblica e l'Ufficio Studi Camera dei deputati, Dossier XIX Legislatura, Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, A.G. 3, ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 agosto 2022, n. 118, Roma, 22 novembre 2022, alla scheda sulle società in

house di cui all'art. 17 (poi del d.lgs. 201/2022) ne ha approfondito il contenuto letterale e la *ratio* di tali ricognizioni e relazioni (ivi, pagg. 92 – 96).

D.5.1. L'analisi comparativa tra i possibili moduli gestori

Tenendo conto che la Corte dei conti, ai fini della comparazione tra i moduli gestori (cfr. *supra* il punto D.2), ha accettato l'analisi S.W.O.T., la stessa risulterà qui applicata (cfr. Corte dei conti SRC Lazio delib. n. 150/2023/PASP; *ibidem* SCR Lazio, delib. n. 161/2023/PASP; SRC Lombardia, delib. n. 161/2022/PAR; nonché TAR Lazio, sez. II – *bis*, sent. 19/3/2024, n. 5452; TAR Lombardia, sez. I, sent. 5/5/2026, n. 2176).

D.5.2. L'approccio S.W.O.T. in dialogo con l'art. 7, del d. lgs. 36/2023

Tale approccio (definito dalla dottrina come modello S.W.O.T. dalle iniziali dei lemmi: *Strungh* (punti di forza), *Weakness* (punti di debolezza), *Opportunities* (opportunità), *Threat* (minacce), è utilizzato ai fini dell'analisi comparativa sui diversi modelli gestori dei servizi d'interesse economico generale (art. 14, d. lgs. 201/2022).

Dopo la cit. sent. di Consiglio di Stato, sez. V, del 23/2/2021, n. 1596, hanno seguito (sull'impiego di tale analisi) Corte dei conti, SRC Lombardia, delib. n. 161/2022/PAR; Corte dei conti, SRC Lazio, delib. n. 161/2023/PASP; TAR Lazio, sez. II – *bis*, sent. 19/3/2024, n. 5452.

Atteso che il cit. TAR Lazio, sez. II – *bis*, con la cit. sentenza ha precisato che: «**il riferimento alle esperienze paragonabili costituisce un elemento non necessario della relazione ex art. 14 (del d. lgs. 201/2022) come emerge in maniera inequivocabile dal comma secondo della disposizione con l'utilizzo della locuzione “anche”**».

Vedasi poi sul modello S.W.O.T. l'autorevole parere AS1915/2023 del 25/7/2023 (richiamata da Consiglio di Stato, sez. V, sent. n. 4041/2025), nonché la segnalazione riferiti al modulo gestorio *in house* in concessione del servizio della sosta pubblica a pagamento, stalli liberi: AS 2076/2025 del 17/4/2025 da parte dell'AGCM.

D.6. I vantaggi per la collettività (art. 7, del d. lgs. 36/2023)

Riepilogando anche quanto in sintesi già precisato sull'argomento, tra i vantaggi in rubrica si citano (non necessariamente in ordine decrescente d'importanza) riferiti al modulo gestorio della società *in house* in concessione del servizio della sosta pubblica a pagamento, stalli liberi:

1. *la salvaguardia del valore patrimoniale della partecipazione al capitale societario della partecipata di cui trattasi*,
al fine di disporre, anche nel medio termine, dei positivi vantaggi riferiti alla capacità prestazionale e alla stessa flessibilità organizzativa nel suo complesso ed in particolare del lavoro (tenendo conto della cit. incidenza del costo del lavoro sul valore della produzione).
Trattasi di un plesso di vantaggi (causa) i cui effetti si rifletteranno sull'economicità, sull'efficacia, sull'efficienza e sulla qualità percepita da parte dell'utenza e della collettività degli ascolani (così come nel concreto sarà riscontrabile nel futuro dall'applicazione della carta della qualità del servizio);
2. *l'approfondita conoscenza del territorio (topografia, logistica, mobilità delle persone e delle cose, viabilità, et similia) e del servizio, in un contesto di densità demografica per chilometro quadrato nel rapporto di 1,4/1 rispetto alla media nazionale (all'1/1/2026)*,
la puntuale esperienza maturata dal soggetto gestore, di cui al precedente punto n. 1, in un contesto logistico e demografico così elevato, ne evita le disfunzioni riferite al servizio, aumentando il grado di sicurezza sia dell'utenza sia delle risorse umane (d. lgs. 81/2001);
3. *le scelte tra l'acquistare ed il produrre*,
in tal senso le scelte tra l'acquistare ed il produrre non risulteranno penalizzanti per il personale (indicando il gestore il giusto rapporto tra il *make* ed il *buy*).
E' fondamentale disporre (così come si disporrà) di un basso *turn over* del personale, quale condizione per ottenere (come effetto) una elevata produttività dello stesso;
4. *la composizione delle risorse umane*,
il *mix* tra dirigenti, quadri ed impiegati rispetto agli operai, sarà mantenuto coerente con la natura del SIEG al fine del contenimento dei costi totali di funzionamento lordo imposte tenuto conto

della sostenuta incidenza del costo del lavoro e del criterio adottato dall'organo amministrativo per il ribaltamento ai vari servizi dei costi fissi generali.

In definitiva tale prisma di vantaggi si riflette sul contenimento delle tariffe al pubblico e (a parità di ogni altra considerazione) a tutto vantaggio dell'utenza;

5. *il rispetto dei fattori chiave propri della qualità del servizio a favore della mobilità delle persone e delle cose, dell'ambiente, dell'ecosistema, del decoro urbano e del paesaggio,*

la carta della qualità del servizio, in un tutt'uno con il capitolato d'oneri e allegati e con il contratto di servizio e la carta del servizio, risulterà coerente con gli obiettivi della qualità percepita.

Trattasi quindi di vantaggi direttamente e concretamente collegati alla tutela dell'ambiente, dell'ecosistema, del paesaggio, della sicurezza e della salute pubblica (quali beni costituzionalmente tutelati);

6. *la catena della creazione del valore,*

in correlazione al precedente punto n. 3, una catena del valore di tipo corto in cui è privilegiato il "produrre" rispetto all'"acquistare", in simmetria informativa con quanto precisato al precedente punto n. 4, pone nella condizione l'amministrazione di sempre più orientare la *governance* della società partecipata unipersonale *in house* di cui trattasi verso una *vis* utenzacentrica, attenta all'ascolto e con un'adeguata propensione a via via concentrarsi su ciò che genera qualità percepita dalla collettività e dall'utenza piuttosto che sulla qualità erogata.

Riducendosi (per quanto di competenza della partecipata) i possibili contenziosi.

Ciò trattasi di un caleidoscopio di vantaggi a tutto favore dell'utenza;

7. *l'efficacia e la qualità percepita del servizio,*

è pacifico (a prescindere da ogni altra considerazione) il significativo perseguimento degli obblighi del servizio in termini di volumi (efficacia) e di qualità (percepita) del servizio.

Tale dittico di vantaggi (cfr. il precedente punto n. 6) risultano coerenti con le attese di efficacia e di qualità (percepita) del servizio da parte dell'utenza e della comunità;

8. *l'alta percentuale da raggiungersi nel rapporto tra il saggio di crescita del valore della produzione (classe A) più che proporzionale al saggio di crescita della somma del costo del lavoro (classe B9) e dei servizi (classe B7),*

trattasi di una *performance* il cui perseguimento è sinonimo delle buone prestazioni professionali, all'interno dei vantaggi riconducibili alle *best practice* gestionali ed organizzative;

9. *il binomio produttività del lavoro medio pro capite ed il saggio di saturazione per aree di sosta e per singoli stalli,*

il dittico dei due parametri in esame rientra tra gli indicatori fondamentali della società.

La produttività del lavoro svilupperà il rapporto tra il valore della produzione e le ore di presenza dell'intero organico (seppur anche *pro quota*) dedicato al servizio.

Il saggio di saturazione per singola area di sosta rileverà il rapporto tra gli stalli richiesti (domanda) e quelli posti a disposizione dell'utenza (offerta), monitorandone il *trend*, le cause generatrici dei possibili differenziali, le iniziative per eccezioni a recupero del corretto saggio di saturazione, l'emulazione delle singole positive iniziative alle altre aree di sosta.

Ciò consentirà di contenere (a parità di ogni altra considerazione) le tariffe al pubblico per la gestione del servizio, a tutto beneficio dell'utenza e della collettività;

10. *la flessibilità del modello organizzativo (rispetto al ricorso al mercato),*

è stata sviluppata l'analisi comparativa sulla scelta del modello gestorio ricorrendo al metodo S.W.O.T. integrato dalle autorevoli segnalazioni dell'AGCM.

Trattasi di analisi ancillare alla presente relazione illustrativa sulla scelta del modulo gestorio (art. 14, cc. 1, 2, 3 e 4, del d. lgs. 201/2022).

La flessibilità del modello organizzativo della società *in house* rispetto alla società mista è stato acclarato dalle puntuali precisazioni operate dal Consiglio di Stato, sez. V, sent. n. 5289/2023, in correlazione alla *chance* offerta (per l'*in house*) dall'applicazione del dettato dell'art. 16, cc. 3 e 3 – *bis*, del d. lgs. 175/2016.

D.7. Concludendo sulla convenienza economica nell'ottica dell'ente locale

Riprendendo l'argomento in epigrafe, trattasi di un SIEG da consolidarsi con riferimento agli stalli liberi, nella sua organizzazione, gestione, destinazione, composizione e consuntivazione.

Qui la convenienza economica si sviluppa (dopo lo sconto ottenuto dall'offerente) in simmetria informativa con le esigenze di servizio a favore della collettività e degli utenti, in stretto dialogo con il concreto perseguimento del benessere collettivo (in piena coerenza con la *mission* dell'amministrazione di cui trattasi, così come risulta dallo statuto comunale).

L'ente locale ai fini della gestione del servizio non si accolla nessuna spesa in conto capitale o di parte corrente diversa (la prima) dal capitale sociale (in assenza di sovracompensozioni e/o aiuti di Stato ai sensi degli artt. 106 – 108, TFUE).

Il contratto di servizio disciplina le variazioni nei prezzi dei fattori produttivi al fine di ragionevolmente concorrere alla sostenibilità economica e finanziaria della gestione (così come sarà dimostrato all'interno dell'offerta complessiva).

Il rischio operativo risulterà presidiato all'interno dell'offerta complessiva, restando in capo al gestore.

Così il tema dell'ambiente razionalmente si intreccia *en bloc* con il tema dell'economia locale, in dialogo con la flessibilità dell'organizzazione del lavoro rispetto alle mutevoli esigenze della collettività di riferimento e dell'utenza, in un contesto di massima e celere adattività (come *best practice* posseduta e da continuare a possedersi) in capo alla cit. Multiservizi Piceni s.r.l..

Di ciò detta società – nel suo *continuum* – ne terrà adeguato conto in sede di offerta complessiva e relativi vantaggi a favore della collettività (poi successivamente ripresi nel *corpus* del contratto di servizio).

Noto che l'art. 1, c. 2, del d. lgs. 175/2016 precisa che: «2] *Le disposizioni contenute nel presente decreto sono applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica*».

Ma vedasi anche le condizioni di contratto di servizio della sosta pubblica a pagamento, stalli liberi, da applicarsi alla sua scadenza (naturale o anticipata) già ricompresa negli obblighi di servizio delineati dal RdP con la propria determina n. [●] del [●].

D.8. La celerità dell'affidamento

tenendo conto del dettato dell'art. 7, d. lgs. 36/2023 e dell'art. 10, c. 3, d.l. 77/2021, si possono porre a confronto i seguenti tempi stimati per modalità (qui ritenute compatibili in questo specifico contesto, tempo e luogo) di affidamento del SIEG in esame di cui alla sosta pubblica a pagamento, stalli liberi, con esclusione *ex lege* dell'appalto a terzi, della società mista appaltatrice del servizio, della società *in house* appaltatrice del servizio, dell'azienda speciale semplice monoservizio appaltatrice del servizio.

Sono per scelta (già motivata) dell'amministrazione comunque esclusi i moduli dell'azienda speciale cit. e della gestione in economia.

Da cui:

- 1) concessione a terzi
7 – 10 mesi;
- 2) società mista concessionaria del servizio
9 – 12 mesi;
- 3) società *in house* concessionaria del servizio
5 – 6 mesi.

In Ascoli Piceno (AP), li 7 ottobre 2026

Comune di Ascoli Piceno
Il dirigente e Rup

dott.ssa Patrizia Celani



PATRIZIA
CELANI
07.10.2026
12:37:45
GMT+01:00